



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

N. 13/2022

Vista la circolare ministeriale del Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale Affari Interni – Ufficio I – Reparto I – Servizi Relativi Giustizia Civile, in data 24.02.2022 prot. n. 41271 concernente “Modalità di pagamento del contributo unificato - art 221, comma, 3 D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020” avente ad oggetto risposta a quesiti sul punto delle modalità di pagamento ammesse per il contributo unificato e per i pagamenti telematici, diffusa con Disposizione di servizio n. 53/2022 del 2 marzo 2022;

Rilevato che tale circolare ha risposto alle richieste di chiarimenti da parte di questa Corte e di altri Uffici Giudiziari circa l'individuazione dei pagamenti telematici che, in base all'art.221, comma 3 , del D.L. 34/2020, possono essere utilizzati per il versamento del contributo unificato e dell'importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13, 30 DPR n. 115/2020; in particolare si erano considerati legittimi i pagamenti effettuati con modello F23 mediante il sistema *home banking*, ma si era chiesto al Ministero se la ricevuta di pagamento potesse essere abbinata al procedimento al quale si riferisce in modo da escludere l'eventuale abusivo utilizzo della medesima ricevuta in relazione a più di un procedimento;

Considerato che il Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari Giustizia, acquisito dalla DGSIA (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati) del medesimo Ministero il pertinente parere tecnico ha con la richiamata circolare ritenuto che il pagamento a mezzo F23 non rientrerebbe tra le ipotesi contemplate dall'art 221, comma, 3 D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento;

Tutto ciò premesso

Si conferma

Che tra le modalità di pagamento del contributo unificato - - art 221, comma, 3 D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 - per il versamento del predetto e dell'importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13, 30 DPR n. 115/2020, non può più essere ritenuto valido il pagamento a mezzo F23.

Si comunichi al personale interessato e, per opportuna conoscenza (pur dopo l'interessamento in proposito del CNF da parte del medesimo Ministero), ai presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto.

Venezia, 11.04.2022

Il Direttore del Settore Civile
Dott. Giovanni Mancini

Il Presidente Reggente della Corte
Dott. Carlo Citterio